

Codice A1907A

D.D. 21 giugno 2016, n. 351

Approvazione schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento di attività connesse alla gestione della Misura II.1-"Bando per l'accesso agli Innovation voucher"- Piano Straordinario per l'occupazione -Asse II (DGR n.2- 230 del 29 giugno 2010).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Per i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche espresse in premessa,

di approvare la seguente documentazione pervenuta alla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione:

1. Consuntivo degli oneri sostenuti nell' anno 2013 per un imponibile di euro 115.315,33 oltre IVA (già corrisposto come precisato all'art. 7 c. 1 dello schema del contratto allegato alla presente determinazione dirigenziale);
2. Consuntivo degli oneri sostenuti nel 2014, imponibile di euro 15.266,33 oltre IVA (importo complessivo euro 18.624,92);
3. Consuntivo degli oneri 01/01/2015 – 31/12/2015 per un imponibile di euro 4.869,79 oltre IVA (importo complessivo euro 5.941,14);
4. Preventivo 01/01/2016 – 31/12/2017 per un costo stimato in base alle attività da svolgere in euro 21.762,00 oltre IVA (importo complessivo euro 26.549,64);
5. Relazione descrittiva delle funzioni coinvolte nella gestione della misura con informazioni di dettaglio riferiti sia alla consuntivazione delle ore e del corrispettivo sia informazioni riferite al preventivo delle ore necessarie per l'espletamento delle attività operative da svolgere.

Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione dirigenziale, parte integrante e sostanziale, e conseguentemente di affidare a Finpiemonte S.p.A., a supporto della Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione, lo svolgimento di alcune attività connesse alla gestione della Misura II.1, "Innovation Voucher" descritte nel sopra citato schema di contratto.

Il contratto di affidamento avrà efficacia dal giorno della sottoscrizione e per il periodo necessario all'espletamento delle attività ivi previste e comunque non oltre il 31/12/2017;

I costi di gestione di Finpiemonte S.p.A. comprendono componenti di costi diretti o indiretti che saranno rimborsati nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, modificata dalla D.G.R. n. 17– 2516 del 30/11/2015, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di atti amministrativi di disciplina della metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità - in applicazione dell'articolo 4 della D.G.R. n. 1-3120 dell'11/4/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale".

di stabilire che il corrispettivo a consuntivo da riconoscere a Finpiemonte per l'affidamento in argomento, per il periodo 01/01/2014 -31/12/2015 è pari ad euro 20.136,12 (IVA esclusa);

di stabilire che il corrispettivo stimato e convenuto tra le parti per il periodo 01/01/2016-31/12/2017 è pari ad euro 21.762,00 (IVA esclusa) salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto;

di dare atto che la copertura finanziaria dei corrispettivi sarà assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e rendicontati sulle disponibilità complessive del fondo specifico della misura (Parte III, art. 30, c. 9 della Convenzione quadro Rep. n. 15263/2010).

Per la determinazione di eventuali conguagli, in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione, si farà riferimento ai modi e ai termini indicati nella predetta Convenzione quadro e richiamati all'art. 7 dello schema di contratto allegato al presente atto.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 c.1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente regionale
Ing. Vincenzo Zezza

Visto
Il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL BANDO PREVISTO DAL PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE ASSE II – COMPETIVITA’ MISURA II.1 – BANDO PER L’ACCESSO AGLI INNOVATION VOUCHER

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione, in persona del Dirigente pro tempore ing. Vincenzo Zezza , nato a Napoli il 29 marzo 1966, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Via Pisano 6, 10152, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l’8 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Valeria Insabella di Torino, in data 26/05/2015 , rep. n.3952, registrata a Torino in data 04/06/2015 n. 11331, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2015 (nel seguito Finpiemonte),

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto. La predetta Convenzione Quadro è stata modificata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-2516 del 30 novembre 2015;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- in data 11 aprile 2011 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato sottoscritto un contratto rep. 16112 finalizzato alla gestione della Misura II.1 del Piano Straordinario dell'Occupazione "Bando per l'accesso agli Innovation Voucher ", di cui alla DGR n 2 – 230 del 29 giugno 2010 e DGR n. 5 - 776 dell' 11 ottobre 2010, di cui il presente contratto ne richiama tutte le premesse;
- allo scadere della convenzione rep. n. 16112/2011 – per ragioni legate al prolungarsi della fase di rendicontazione tecnico-contabile e scientifica da parte dei beneficiari - non risultavano concluse le seguenti attività:
- la ricezione, verifica e controllo della rendicontazione presentata dal beneficiario,
 - l'erogazione del contributo al beneficiario,
 - la concessione di proroghe ed autorizzazione delle variazioni alle modalità di svolgimento dell'operazione prevista nella domanda,
 - la disposizione della revoca totale o parziale del contributo.
 - l'esecuzione di ispezioni e controlli di propria iniziativa o su indicazione della Regione,
 - i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che dovrà essere richiesta all'amministrazione regionale per il tramite della struttura regionale affidante), anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari;
 - l'escussione delle garanzie prestate in corrispondenza dell'agevolazione erogata.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte la conclusione delle restanti attività regolate dalla precedente convenzione sottoscritta l'11/04/2011 (n. rep. 16112), specificate al successivo Art. 2, che, per le ragioni indicate in premessa, sono state espletate o saranno espletate oltre il termine di scadenza della stessa.
2. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. la Regione affida a Finpiemonte le seguenti attività:
 - a) la ricezione, verifica e controllo della rendicontazione presentata dal beneficiario,
 - b) l'erogazione del contributo al beneficiario,
 - c) la concessione di proroghe ed autorizzazione delle variazioni alle modalità di svolgimento

dell'operazione prevista nella domanda,

- d) la disposizione della revoca totale o parziale del contributo,
 - e) l'esecuzione di ispezioni e controlli di propria iniziativa o su indicazione della Regione,
 - f) i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che dovrà essere richiesta all'amministrazione regionale per il tramite della struttura regionale affidante), anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari,
 - g) l'escussione delle garanzie prestate in corrispondenza dell'agevolazione erogata,
 - h) le attività di natura amministrativa correlate alla gestione finanziaria del Fondo,
 - i) i controlli in loco previsti dall'articolo 8 della convenzione rep. n. 16112, nei termini indicati al successivo articolo 8.
 - j) una Relazione finale sulla gestione, i risultati e le eventuali ricadute della misura.
2. La Regione riconosce che Finpiemonte, in riferimento ad alcuni progetti, ha effettuato, nel periodo compreso fra il 01/01/2013 ed il 31/12/2015, talune attività riconducibili alle prestazioni elencate al comma 1. Pertanto, la presente convenzione disciplina sia le attività effettuate nel periodo suindicato, sia quelle da effettuarsi, fino all'integrale esecuzione del servizio. Tali attività sono riconosciute a partire dalla data di scadenza della Convenzione Rep. n. 16112/2011 in continuità con la stessa e fino al 31/12/2017.

Così come previsto al successivo art. 7 comma 6, ai fini del pagamento del corrispettivo, Finpiemonte presenterà una relazione dettagliata delle attività svolte, su base annuale.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Restano in capo alla Regione le seguenti attività:
- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione delle misure affidate a Finpiemonte;
 - b) l'adozione degli atti su cui si basano le predette misure di agevolazione (atti di normazione in senso stretto, atti di definizione dei contenuti fondamentali delle misure, bandi, ecc.), le procedure di comunicazione alla Commissione Europea, i rapporti con altre Amministrazioni e con l'Unione Europea, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
 - c) le altre funzioni di controllo previste dalla Convenzione quadro e dalla presente convenzione.
2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto,

fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Per quanto riguarda la consistenza del Fondo e le modalità di trasferimento del medesimo a Finpiemonte, si richiama integralmente quanto previsto all'art. 4 del precedente contratto d'affidamento rep. N. 16112 del 11/04/2011, del quale il presente ne rappresenta la prosecuzione.
2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31/12/2017.
2. Le Parti concordano che tutti i rapporti in corso nascenti dall'esecuzione della precedente convenzione sottoscritta l'11/04/2011, sono disciplinati dal presente contratto di affidamento.
3. In caso di necessità, potranno essere concordate tra le parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel *Bando* per l'accesso agli Innovation Voucher, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale approvate con DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'emanazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.
3. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione corrisponderà a Finpiemonte per le attività elencate al precedente articolo 2 un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro e dettagliato in appositi consuntivi e preventivo di spesa, con evidenza delle attività svolte nel periodo compreso fra il 01/01/2013 ed il 31/12/2015 e di quelle ancora da espletare.

2. Il corrispettivo per le attività svolte dal 01/01/2013 al 31/12/2013 convenuto tra le Parti in Euro 115.315,33 (oltre IVA) risulta essere già stato corrisposto dalla Regione a titolo di conguaglio, nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.
3. Il corrispettivo per le attività svolte dal 01/01/2014 al 31/12/2015 è convenuto tra le Parti in Euro 20.136,12 (oltre IVA).
4. Il corrispettivo per le attività da svolgere nel 2016 e 2017 , è stimato tra le Parti in Euro 21.762,00 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro. Al fine della corresponsione di detti conguagli, Finpiemonte informerà la Regione qualora il consuntivo di spesa raggiunga l'importo del corrispettivo pattuito e, in tale evenienza, predisporrà un elenco delle attività residue da svolgere, con relativa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie.
5. La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva .
6. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto. A tale proposito le Parti si impegnano a monitorare, sulla base di stati di avanzamento a periodicità quadrimestrale e al termine di ciascun esercizio finanziario, l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.
7. A seguito di emissione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24/12/2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3/04/2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23/06/2014), con determinazione dirigenziale della struttura regionale competente sarà autorizzato il prelievo del corrispettivo riconosciuto a Finpiemonte, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

Art. 8 – Controlli in loco

1. Finpiemonte deve svolgere i controlli in loco ex post mediante verifiche condotte presso i beneficiari su operazioni finanziate e concluse, su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% del numero di beneficiari finanziati. Il campione rappresentativo è quindi pari a 18 beneficiari e sarà selezionato secondo modalità condivise fra le Parti.
2. I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione all'agevolazione e di quelli previsti nel contratto, il rispetto di tutte le prescrizioni recate da norme (generali e speciali) che regolano l'accesso alle agevolazioni, l'effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione e l'effettività delle spese dichiarate.
3. Per ogni verifica in loco, Finpiemonte elabora un rapporto che specifica l'operazione controllata, il nominativo della persona che ha effettuato il controllo, la data in cui è stato effettuato il controllo,

l'oggetto e l'esito della verifica, i provvedimenti assunti in conseguenza delle irregolarità riscontrate.

4. Il termine per la conclusione del singolo procedimento di controllo in loco è stabilito in 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tali termini si intendono sospesi in caso di richieste istruttorie formulate da Finpiemonte o dal soggetto incaricato del controllo.
5. In ogni caso, Finpiemonte, entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, provvederà ad informare la Regione dell'esito dei controlli, segnalando, altresì, i provvedimenti conseguenti adottati ed i casi in cui sono stati accertati illeciti amministrativi.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Imposte e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo, per esemplare firmato in originale e per copia conforme compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti –Persone giuridiche –Espropri – Usi civici.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14. Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.
3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Regione Piemonte

Il Dirigente Regionale

Ing. Vincenzo Zezza

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A

Il Direttore Generale

Arch. Maria Cristina Perlo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82